

BREVI RIFLESSIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA PAESI EUROPEI ED ARABO-MUSULMANI

Stefano Vinci
Universidad Aldo Moro, de Bari

1.- Modelli di amministrazione della giustizia nell'antichità

Il tema oggetto del VI “Congreso Internacional Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones” sul tema “La especialidad y la excepcionalidad como recursos político-jurídicos: instituciones, legislación y jurisdicciones” offre l’occasione per riflettere sull’esistenza di elementi comuni nell’evoluzione storica dell’amministrazione della giustizia tra paesi europei ed arabo-musulmani. Per entrambe le aree è possibile effettuare un necessario distinguo tra due periodi fondamentali rappresentati rispettivamente dalla rivoluzione francese e dalle colonizzazioni: per quanto riguarda l’Europa, infatti, la rivoluzione francese e le riforme che ne seguirono scardinarono completamente il vecchio sistema giudiziario caratterizzato dall’arbitrio dei magistrati ed imposero un nuovo meccanismo che fondava sui codici il diritto che sarebbe stato applicato dai giudici soggetti alla legge¹; per quanto riguarda, invece, i paesi arabo-musulmani, l’epoca delle colonizzazioni avviate dalla Francia e dall’Inghilterra a partire dall’Ottocento travolse tutte le istituzioni di tradizione islamica con l’effetto di creare un significativo pluralismo giuridico caratterizzato da diritti e da giurisdizioni parallele².

¹ GODECHOT, J., *Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire*. Paris, 1951

² Sull’argomento cfr. BEN ACHOUR, Y. *Politique, Religion et Droit dans le Monde Arabe*, Tunis, 1992; BOTIVEAU, B, *Loi islamique et droit dans les*

Volgendo lo sguardo all'antichità, in entrambe le aeree il potere giudiziario ha sempre costituito un appannaggio dei sovrani (papi, re, imperatori, califfi) i quali amministravano la giustizia direttamente oppure mediante delega ad un magistrato appositamente individuato. In Europa, ad esempio coesistevano tre diversi modelli giudiziari risalenti al diritto romano, canonico e germanico³, come ben messo in luce secondo la efficace ricostruzione effettuata da Mathia Schoemeckel.

Il primo modello, quello romano, era strutturato su base prevalentemente monocratica in quanto i giudizi erano affidati ad un giudice unico di nomina pretoria⁴, anche se non mancavano consessi collegiali di carattere eccezionale per materie penali di particolare gravità⁵. Il secondo era rappresentato, invece, dall'episcopalis audentia del vescovo, il cui giudizio era garantito dalla partecipazione dei membri della comunità diocesana⁶. Il sistema germanico, invece, prevedeva il giudizio

société arabes, Paris, 1993; GIOLO, O., *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione arabo-musulmana*. Torino, 2005; ID., *La tentazione democratica: politica, religione e diritto nel mondo arabo*. Verona, 2010.

³ SCHMOECKEL, M., "Das Kollegialprinzip", en LEBLOIS-HAPPE, J. – STUCKENBERG, C.F., (hrsg.), *Was wird aus der Hauptverhandlung? Quel avenir pour l'audience de jugement?* Bonn, 2014, pp. 17-42. Sull'argomento rinvio a S. VINCI, *Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento. Processo civile, processo penale e ordinamento giudiziario*, Napoli 2016.

⁴ JÖRS, P. – KUNKEL, W. – WENGER, L., "Römisches Recht", en *Enzyklopädie der Rechts und Staatswissenschaft*, 4. Auf., Berlin, 1987, p. 526; KUNKEL, W. – WITTMANN, R., *Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik, 2. Abschnitt: Die Magistratur*. München, 1995, pp. 52 ss.; KASER, M. – HACK, K., *Das römische Zivilprozessrecht*. München, 1996, § 23 V, p. 160 e § 26 1.2, p. 193; SANFILIPPO, C., *Istituzioni di diritto romano*. Soveria Mannelli, 2002, pp. 116 ss.

⁵ MOMMSEN, T., *Römisches Strafrecht*. Darmstadt, 1961, p. 203. In ogni caso, nonostante l'*imperium* del magistrato fosse di per se solo sufficiente ad emettere il giudizio, trovarono diffusione soprattutto nella Roma postclassica organi consultivi di giuristi esperti chiamati a coadiuvare il giudice nel processo decisionale, come si evince dal *consilium principis* introdotto da Diocleziano. DEMANDT, A., *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr.*, 2. Auf., München, 2007, p. 299.

⁶ SCHMOECKEL, "Das Kollegialprinzip", p. 22 ha rilevato l'esistenza di un organo di natura collegiale in alcune fonti canoniche. Il riferimento è, in particolare, a due lettere di Ambrogio rivolte a Siagrio, Vescovo di Verona, con le quali lo rimproverava di aver celebrato un processo da solo senza il consiglio di nessuno (*sine alicujus Fratris consilia*). Ambrogio sottolineava la regola di dover celebrare i processi insieme con i fratelli e preti della sua

popolare degli uomini in armi per cui nelle cause più importanti, specialmente capitali, era necessario che il popolo intero si adunasse in *conventus*, mentre i meno importanti erano lasciati alle *centenae*. Il principio collegiale rimase invariato anche con l'affermazione della potestà regia, che pur riconoscendo la competenza giudiziaria dei re e dei loro legati, questi ultimi si limitavano a presiedere l'assemblea e a pronunciare la sentenza, come avveniva nei tribunali longobardi, dove la giurisdizione era affidata, secondo un ordine gerarchico, al re, ai duchi e ai gastaldi e sculdasci, il cui giudizio richiedeva necessariamente la consultazione di un numero di persone (*adstantes* o *circumstantes*) scelti fra il pubblico⁷ oppure presso i Franchi, dove le giurisdizioni del re, del *centenarius*, o del conte esigevo la partecipazione del popolo, in seno al quale erano normalmente scelti sette *vendicatori* (*Rachenbürger*), detti anche *sedentes* per opposizione agli spettatori (*adstantes*)⁸. Un'importante riforma di Carlomagno, che si trova attuata anche in Italia fin dal 774, avrebbe poi sostituito ai *Rachenbürger*, scelti volta per volta, un consesso di notabili locali (Schöffengericht) rappresentati il popolo, ai

diocesi (*cum fratribus et consacerdotibus nostris*). Ulteriori riferimenti sono stati rinvenuti negli *Statuta ecclesiae antiqua*. Paris 1960, c. 14, 81: "Ut episcopus nullius causam audiat absque praesentia clericorum suorum [...]" e nelle *Constitutiones Apostolorum*, II.47.1, 142 = c. XI, in VÖÖBUS, A., *The Didascalia Apostolorum in Syriac*. Louvain, 1979, p. 119. Cfr. MC ARTHUR, A.A., *The Office of Bishop in the Ignatian Epistles and in the Didascalia Apostolorum compared*. *Studia Patristica*, IV, Berlin, 1961, pp. 298-304; MUNIER, C., "Audientia episcopalis", in *Augustinus-Lexikon*, I, Basel 1986-1994, pp. 511-515.

⁷ SCHMOECKEL, "Das Kollegialprinzip", p. 26-7. Cfr. FONSECA, C.D., "Longobardia minore e Longobardi nell'Italia meridionale", in *Magistra Barbaritas – I Barbari in Italia*, Milano, 1984, pp. 145 ss.; DELOGU, P., "La Giustizia nell'Italia meridionale longobarda", in *La Giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, tomo I, Spoleto, 1997, pp. 263 ss.; MARTIN, J.-M., "La Longobardia meridionale", in GASPARRI, S., (a cura di), *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società, istituzioni*. Spoleto, 2004 [Istituzioni e società, IV], pp. 337-345; MASTRANGELO, G., "La controversa competenza del gastaldo nell'Italia meridionale", in *Annali del Dipartimento Jonico*, III, Taranto, 2015, pp. 285-292.

⁸ Potevano però gli astanti non accettare la sentenza dei *sedentes*, e proporre a loro volta un'altra; un conflitto che non si risolveva se non con rimedi disperati come il giudizio di Dio. Cfr. SEGNI, A., "Tribunale. Medioevo ed età moderna", in *Enciclopedia italiana*, Roma, 1937, pp. 308 ss.

quali spettava la decisione della causa, lasciando al giudice la sola direzione del processo⁹.

La commistione tra questi diversi elementi incise sullo sviluppo del processo romano-canonico nell'età del diritto comune, le cui fonti affrontano in maniera sporadica e confusa il problema del numero dei giudici, in considerazione di una maggiore attenzione posta sugli aspetti tecnici del processo. Sia le opere canonistiche che civilistiche dimostrano la compresenza nel sistema processuale di diritto comune di giudici unici e di tribunali collegiali con una prevalenza nell'utilizzo del termine *iudex* al singolare, quasi a significare che la regola era costituita dal sistema monocratico¹⁰. Il potere decisionale sarebbe spettato, invece, agli assessori soltanto in caso di espressa delega da parte del giudice su determinate questioni¹¹, come peraltro avveniva in Inghilterra dove già a partire dal XII secolo si sviluppò la prassi secondo cui il re delegava al cancelliere la diretta trattazione di tutti i reclami di diritto e di grazia a lui spediti¹²: ciò

⁹ WEITZEL, J., *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter*, Köln-Wien, 1985; BATTENBERG, F., "Schöffengericht", in *HRG*, IV, Berlin, 1990, cc. 1463-1469; FERRARI ZUMBINI, R., *La lotta contro il tempo nel processo altomedioevale. Contributo allo studio della denegata giustizia*, Roma, 1997, pp. 424 ss.; DIESTELKAMP, B., "Giudici. Regno di Germania", in *Federiciana*, Roma, 2005.

¹⁰ Sul punto valga il richiamo ai più noti, diffusi e tradotti 'processi simulati' come il *Liber Belial* di Jacopo Palladino (*Universis Christi fidelibus*, Laterano, metà del XV secolo, Coll. Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms 73) e il *Processus Satanae* attribuito a Bartolo da Sassoferrato (*Tractatus varii*, Venetiis ed. Vindelinus Spira, 1472, ff. 66v-72r) che accolsero il sistema di giustizia monocratica. Sull'argomento cfr. CARDELLE DE HARTMANN, C., "Die 'Processus Satanae' und die Tradition der Satansprozesse", in *Mittellateinisches Jahrbuch*, 39, 2004, pp. 417-430; SCHOEMAKER, K., "When the devil went to Law School: canon law and theology in the Fourteenth century", in YOUNG, S.E., (ed.), *Crossing Boundaries at Medieval University*. Leiden 2011, p. 255-270; MASTROBERTI, F. – VINCI, S. – PEPE, M., *Il Liber Belial e il processo romano-canonico in Europa tra XV e XVI secolo con l'edizione in volgare italiano (Venezia 1544) trascritta ed annotata*. Bari 2012; PASCIUTA, B., "Il diavolo e il diritto: il Processus Satanae (XVI sec.)", in *Il Diavolo nel Medioevo, Atti del XLIX Convegno storico internazionale. Todi, 14-17 dicembre 2012*. Spoleto, 2013, p. 421-447; VINCI, S., "Liber Belial: a vademecum for roman-canonical procedure in Europe". in *Forum Historiae Iuris*, 12 febbraio 2015, <http://www.forhistiur.de/2015-01-vinci>.

¹¹ BARTOLUS, *Commentaria ad D.1.22*, Venezia 1526.

¹² Già sotto Enrico II, Giovanni da Salisbury in una lettera a Thomas Becket descrive il cancelliere come un impiegato che può "mitigare l'acerbità del

consenti l'affermazione di una giustizia personale, monocratica, equitativa e priva di rigide regole procedurali esercitata dal Cancelliere che si impose quale alternativa alla giustizia ordinaria e formalista delle ortodosse corti reali inglesi¹³.

L'incertezza delle fonti trova riscontro nelle molteplici e diverse realtà giurisdizionali esistenti nella prassi del diritto comune¹⁴, che prevedeva, in via di principio il giudizio collegiale per le più alte giurisdizioni dell'imperatore, del re, del papa, del principe o del feudatario che decidevano insieme ai consiglieri della loro corte¹⁵, mentre il giudizio monocratico era lasciato alla giustizia locale delegata dal re, dal vescovo o dal signore feudale¹⁶. Basti richiamare le diverse giurisdizioni esistenti nei comuni demaniali, nelle terre feudali, nelle diocesi, nelle corporazioni in cui la giustizia veniva affidata a magistrati designati con nomi diversi (podestà, rettori, capitani, gastaldi, merighi, assessori e, in generale,

diritto e mutare con il suo potere pretorio le norme antiche e pregiudicevoli". Il 24 gennaio 1329 Eduardo II ordinò che tutti i reclami di diritto e di grazia a lui spediti passassero per le mani del cancelliere che a tergo scriveva lettere di evasione. FISCHER, E., *Storia della costituzione inglese*. I, Milano, 1869, p. 338.

¹³ SERIO, M., "Alcuni lineamenti storici del diritto inglese", in CERAMI, P. – SERIO, M., *Scritti di comparazione e storia giuridica*, II, Torino, 2013, p. 25; DE SIMONE, F., *Introduzione allo studio del diritto privato*. Napoli 2005, p. 245; RHEINSTEIN, M., "Common law-Equity", in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, p. 932.

¹⁴ L'indeterminatezza delle fonti sul carattere monocratico o collegiale del complesso sistema processuale di diritto comune derivava da una pluralità di soluzioni possibili. Cfr. CORTESE, E., *La Norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano, 1964, pp. 143 ss.; CARAVALE, M., "Federico II Legislatore. Per una revisione storiografica", in *Clio*, XXXI, 1995, p. 183 SCHMOECKEL, "Das Kollegialprinzip", p. 35.

¹⁵ GUILLOT, O. – RIGAUDIERE, A. – SASSIER, Y., *Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des temps féodaux aux temps de l'État*, Paris 1998, pp. 223 ss.

¹⁶ QUAGLIONI, D., "L'ufficiale in Bartolo", in *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, vol. IV, I, de "L'educazione giuridica", Perugia, 1981, pp. 150 ss.; ASCHERI, M., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*. Bologna, 1995²; PADOA SCHIOPPA, A., "Il ruolo del diritto nella genesi dello Stato moderno; modelli, strumenti, principi", in *Studi di storia del diritto*, n. 23, Milano, 1999, pp. 47 ss.; CORTESE, E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2000, pp. 424 ss.; ASCHERI, M. – SZABÒ, T., "Giudici. Regno d'Italia", in *Federiciana*, Roma, 2005; PICARDI, N., *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, 2007, pp. 113 ss.

officiales) che nella maggior parte dei casi decidevano da soli oppure si avvalevano del consiglio di esperti: così nelle diocesi dove un ufficiale delegato dal vescovo giudicava in suo nome e con la sua stessa autorità¹⁷; nei comuni del nord Italia nei quali, a seguito della pace di Costanza del 1183, i giudici eletti dalle municipalità decidevano singolarmente i casi giudiziari di loro competenza¹⁸; nel *Regnum Siciliae* dove nei singoli distretti demaniali la giustizia era affidata a maestri camerari, baiuli ed altri ufficiali regi¹⁹; nelle terre feudali dove la c.d. giustizia signorile era esercitata da un giudice delegato dal signore, spesso accompagnato da scabini scelti dalla comunità²⁰.

¹⁷ HOSTIENSIS, *Summa aurea*, Lyon 1537, ad X 1.1.28: “die ergo quod consistorium episcopi et officialis unum et idem censetur”.

¹⁸ ENGELMANN, W., *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre*, Leipzig, 1938, pp. 56 ss. ha evidenziato come il sistema adottato dai comuni italiani settentrionali rispecchiava il modello giudiziario romano. Cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella Storia Medievale*, Roma 1999, p. 266.

¹⁹ L'amministrazione della giustizia signorile era affidata dal sovrano ai suoi magistrati locali: i camerari regionali, i baiuli e i giudici cittadini. A loro spettava l'esercizio della giustizia civile tra gli abitanti delle terre regie: i camerari conoscevano le vertenze per propria iniziativa, oppure dietro richiesta dei baiuli, oppure per mancata giustizia da parte di questi ultimi, oppure in qualità di giudici d'appello dalle sentenze loro e dei giudici cittadini e locali. Cfr. COSTA, P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, 1969, pp. 148 ss.; KANTOROWICZ, E.H., *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, 1989, pp. 84-90; ROMANO, A., “Tribunali, giudici e sentenze nel 'regnum Siciliae' (1130-1516)”, in BAKER, J.H., (a cura di), *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, Berlin, 1989, pp. 211-301; ABULAFIA, D., *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino, 1990, pp. 169-188; CARAVALE, M., “Federico II legislatore. Per una revisione storiografica”, in *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, 1998, pp. 137-166; ID., “Giustizia”, in *Federiciana*, Roma, 2005.

²⁰ Si distingueva in particolare la giustizia feudale, esercitata dalla Corte feudale su vassalli e fittavoli, dalla giustizia signorile, esercitata da magistrati monocratici nominati dal signore (a volte anche assistiti da scabini scelti dalla comunità) su tutti gli abitanti del territorio della signoria. Cfr. OLIVIER-MARTIN, F., *Histoire du droit français des origines à la Revolution*, Paris 1948 (ried. an. Paris 1988), p. 141; PICARDI, *La giurisdizione*, pp. 108 ss.; CARAVALE, M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 2008, pp. 142.

Nel mondo arabo-musulmano, invece, le istituzioni giudiziarie si affermarono con l'avvento dell'Islam: infatti, nel sistema tribale arabo preislamico²¹ la giustizia era affidata alla decisioni di arbitri monocratici (denominati *Hakam* e distinti dai *Saydd* posti a capo delle tribù), privi di carattere di autorità pubblica²², che venivano scelti dagli stessi litiganti sulla base delle loro doti personali, di conoscenza, di saggezza, di probità e di prestigio²³, come avvenne per *Muhammad* chiamato ad arbitrare a Medina le controversie tribali a seguito delle quali divenne governatore/legislatore della comunità musulmana (Umma) che sarebbe stata destinata a superare il tribalismo della società araba verso una nuova organizzazione politica con tendenze di coesione sotto la direzione di un leader riconosciuto: ciò favorì l'ammodernamento delle istituzioni giudiziarie pur senza travolgere gli usi e costumi esistenti nell'Arabia preislamica²⁴. Infatti la scelta di questo leader da parte dei litiganti come loro giudice-arbitro fece sì che quest'ultimo fosse considerato come l'*hakam* per eccellenza della sua comunità. Questo spiega il perché il

²¹ Le tribù costituivano il quadro sociale e politico dell'Arabia: ciò porterebbe a pensare che il capo di queste organizzazioni primitive fosse tenuto ad evitare tutti i conflitti interni e a farsi carico dell'amministrazione della giustizia tra le persone a lui soggette. Tale opinione deve considerarsi errata in quanto frutto di un concetto inesatto del ruolo del capo delle tribù arabe i cui poteri erano davvero pochi in considerazione della precarietà della carica. Tanto vero che è raro trovare una testimonianza di un capo tribù che abbia svolto funzioni giudiziarie, neppure a La Mecca dove, più che altrove, sembra che esistesse una certa forma di organizzazione politica. TYAN, E., *Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam*, Leiden, 1960, p. 41.

²² *Ibidem*: "Il n'existe pas en Arabie une caste, un ordre, ayant pour attribution exclusive de dire le droit et trancher les litige. Nous verrons, en effet, que tous les individus qui ont exercé la justice ne l'ont fait qu'accessoirement à une autre situation qu'ils occupaient et précisément en vertu du prestige et des connaissances que cette situation leur conférait». Tuttavia in alcune circostanze la funzione giudiziaria ha assunto i caratteri seppur vaghi di organismo pubblico: «Il s'agit des foires de 'Ukaz et autres lieux. Ces assemblées réunissaient tant de gens, venus de tous côtés, appartenant à des tribus diverses, peut-être enemies; ells comportaient un tel mouvement d'affaires que s'y faisaient impérieusement sentir le besoin du maintien de l'ordre et du règlement pacifique des conflits, et, par consequent, l'institution, à cet effet, d'autorités reconnues". Ivi, p. 47.

²³ Infatti coloro i quali si distinguevano per il loro valore letterario o scientifico, come i grandi poeti, oratori, scienziati o saggi diventavano hakam. Col tempo si sarebbe affermata la prassi di scegliere gli hakam all'interno di determinate classi di popolazione. Ivi, p. 42.

²⁴ Ivi, p. 62.

Corano faccia ancora espresso riferimento a termini e vicende che richiamano la giustizia arbitrale secondo il sistema previgente. Osserva Èmile Tyan nel volume *Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam* del 1938, considerato dalla recente storiografia una pietra miliare sull'argomento²⁵: «Il est très frappant que, dans tous les teste du Coran où il est question de la justice, elle est toujours désignée par le terme même qui était employé avant l'Islam, celui de *tahkīm*, qui exprime précisément la notion de jurisdiction arbitrale. Dans les cas où le Prophète recommande à ses adeptes de lui soumettre leurs litiges, comme dans ceux où il refuse de juger d'autres process, dans les cas où il parle des juges de la Ġāhilyya comme dans ceux où il prévoit le jugement des process à l'avenir, c'est toujours cette notion d'arbitrage qui se present, seule, à l'esprit du Prophète»²⁶.

Sulla scia della tradizione, man mano che la comunità islamica cominciò ad estendere il suo dominio sulle altre provincie, fu ritenuto necessario nominare un ufficiale di governo (denominato *Qādī*) nei diversi distretti con compiti di amministrazione politica, finanziaria e giudiziaria²⁷. Per quanto riguarda le funzioni giurisdicenti, la loro giurisdizione fu limitata ai soldati arabi conquistatori ed alle loro famiglie ivi stanziate, senza estensione anche alle comunità conquistate: ciò rispondeva alla politica adottata dal governo centrale di Medina, rivolta a lasciare le città conquistate libere di utilizzare le proprie leggi per regolare i propri affari²⁸.

²⁵ Così MASUD, M.K. – PETERS, R. – POWERS, D.S., (eds), *Dispensing justice in Islam. Qadis and their judgments*, Leiden – Boston, 2006, p. 1.

²⁶ TYAN, *Histoire de l'organisation judiciaire*, p. 64. Uno degli elementi caratteristici della procedura di arbitraggio era l'accettazione dell'incarico: ed infatti nel Corano il Profeta riserva la sua libertà di accettare o rifiutare di arbitrare una lite. Cfr. i versetti II, 59 e IV, 65 del Corano.

²⁷ Oltre alle funzioni giudiziarie, i primi *Qādī* svolgevano funzioni di governatori, esattori delle tasse, comandanti militari, capi religiosi, provveditori del tesoro pubblico e delle imposte fondiari. Molti di loro avevano anche il compito di spiegare il significato del Corano ai membri della comunità. del MASUD – PETERS – POWERS (eds), *Dispensing justice in Islam*, p. 9.

²⁸ Molti *Qādī*, specialmente dopo il 670, furono anche incaricati di riscuotere le tasse, fatta eccezione per la Siria dove gli stessi califfi risultano essersi fatto carico di queste funzioni. HALLAQ, W.B., *The origins and evolution of islamic law*, Cambridge, 2005, p. 36.

Questi giudici incaricati furono inizialmente reclutati dai ranghi degli *hakam* pre-islamici, molti dei quali erano illetterati, ma non per questo a digiuno di esperienza per trattare questioni legali derivanti per lo più da contesti sociali di natura tribale e quindi di natura prevalentemente familiare, ereditaria o penale²⁹. Con il passare del tempo e con il radicarsi dello stanziamento in queste città delle popolazioni occupanti, i caratteri e le funzioni giudiziarie dell'ufficio del *Qādī* furono estese per stare al passo con la varietà di questioni giuridiche che la vita quotidiana presentava. Nonostante la mancanza di formazione giuridica e l'analfabetismo imperante fra molti giudici, circa un secolo dopo la morte del *Muhammad* le loro funzioni risultarono estese soprattutto in materia religiosa, per cui si richiedeva che i giudici avessero quantomeno una ragionevole conoscenza delle disposizioni giuridiche del Corano³⁰.

In particolare le attribuzioni di questi uffici giudiziari inizialmente caratterizzati da una pluralità di funzioni (che in questa fase embrionale vengono definiti proto-*Qādī*³¹) trovarono ampia definizione, specializzazione e settorializzazione a partire dal VIII secolo d.C. grazie alle riforme operate dal Califfato omayyade³², la cui politica di accentramento e controllo amministrativo incise fortemente sulla natura degli incarichi attribuiti ai *Qādī*, le cui corti – composte da un giudice monocratico coadiuvato da un numero di assistenti tra cui scribi, ciambellani e *witness investigators*³³ – estesero gradualmente la loro

²⁹ Non ci si poteva aspettare, infatti, che i soldati arabi avrebbero sperimentare nelle città da loro presidiate l'intera gamma di questioni della vita sociale ed economica proprie delle popolazioni urbane completamente sviluppate. HALLAQ, *The origins and evolution of islamic law*, p. 36.

³⁰ Scrive WAKĪ', M.K., *Akhbār al-quḍāt*. al-Qāhirah 1947, III, p. 223 che quando Marwān b. Hasan fu nominato governatore dell'Egitto nel 684, mandò a chiamare 'Ābis b. Sa'īd, allora *Qādī* del Fustāt, con l'intenzione di verificare le sue credenziali. Avendo saputo che 'Ābis era un analfabeta, il governatore era preoccupato sulla sua capacità a svolgere le funzioni giudiziarie: pertanto la prima cosa che Marwān chiese ad 'Ābis fu se lui conosceva il Corano e in particolar modo le sue leggi sulle successioni.

³¹ Così HALLAQ, *The origins and evolution of islamic law*, p. 57.

³² Dal 661 al 750 d.C. il governo passò dalle mani dei califfi di Medina a quelle degli omayyadi, i quali realizzarono numerose riforme di carattere amministrativo. SHACHT, J., *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, 2002, pp. 24 ss.

³³ Gli scribi (scelti tra uomini pii, giusti, conoscitori della legge ed esperti nell'arte della scrittura) era responsabili della registrazione di tutti reclami, riconvenzionali e deposizioni dei litiganti, della redazione degli atti e della programmazione delle cause. Il ciambellano garantiva la disciplina nella corte

giurisdizione ben oltre le guarnigioni militari fino ad abbracciare progressivamente città e distretti abitati da diversi gruppi etnici e linguistici. La struttura monocratica di questo ufficio derivava dall'applicazione del principio secondo cui la pluralità all'interno dell'organo giudicante non consentisse di dispiegare l'*iğtihād*, ovvero lo sforzo individuale necessario per giungere all'accertamento della verità che doveva essere fondata sul Corano, sulla Sunna e sulle consuetudini locali e filtrata attraverso la discrezione personale del giudice. In ogni caso era consentito che il *Qādī* potesse avvalersi della consulenza di esperti di diritto (*fuqahā*) per formulare quesiti rivolti ad accertare se una data fattispecie fosse regolamentata dalla Shari'a: questi giurisperiti avrebbero fornito il loro parere per iscritto nella forma di una *fatwā*³⁴. La competenza del *Qādī* era comunque limitata soltanto al popolo musulmano per questioni inerenti sia il diritto civile che il diritto penale ed il suo giudizio era inappellabile e privo di motivazione, senza nessun vincolo al rispetto del precedente³⁵.

2.- Il modello di giustizia napoleonica tra rivoluzione francese e colonialismo arabo

È possibile cogliere una matrice comune nell'evoluzione degli ordinamenti giudiziari dei paesi europei ed arabo-musulmani nelle riforme realizzate nella Francia napoleonica, la cui influenza ebbe un notevole riverbero nel XIX secolo sulla struttura dell'amministrazione della

ed infliggeva punizioni. I *witness investigators* valutavano l'integrità e la reputazione dei testimoni e teneva un registro degli uomini che qualificava come testimoni in virtù della loro rettitudine. MASUD – PETERS – POWERS (eds), *Dispensing justice in Islam*, p. 21.

³⁴ In questo caso il *faqīh* veniva chiamato *Muftī*, ossia chiunque fosse istruito e i cui sentimenti religiosi fossero riconosciuti a tal punto da poter emanare una *fatwā*. GLENN, P.H., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, 2011, pp. 303-308.

³⁵ Sull'argomento rinvio ai "galatei della giustizia" (*Adab al-Qādī*) che costituiscono una importante fonte per gli studi sulla amministrazione della giustizia nella società musulmana. In proposito cfr. il volume di SCHNEIDER, I., *Das Bild des Richters in der "Adab al-Qādī" Literatur*, Frankfurt, 1990 che ha operato una dettagliata ricostruzione dell'amministrazione della giustizia nei paesi arabo-musulmani (con particolare riferimento alla condizione dei *Qādī*, alla loro nomina e destituzione, alla procedura giudiziaria e ai loro rapporti con il governo) utilizzando i galatei composti tra l'VIII e il XIII secolo.

giustizia nei restaurati stati d'Europa e nelle terre a sud del Mediterraneo soggette alla colonizzazione francese.

Ed infatti, sulla scorta delle idee maturate durante l'illuminismo, secondo cui il sistema giudiziario di antico regime andava completamente rivoluzionato a causa dei suoi caratteri della farraginosità e dell'arbitrarietà³⁶, i *cahiers de doléance* diffusi in Francia a partire dal 1789 puntarono il dito sui difetti della giustizia che andava epurata «dans son administration des abus en tout genre»³⁷. L'analisi di questi mali provenienti a più voci dalle diverse parti della nazione, indirizzò i progetti di riforma del sistema giudiziario elaborati durante la rivoluzione francese che dopo aver abolito i diritti feudali e la giustizia signorile, avviò sull'argomento un ampio dibattito, nel quale prese corpo l'idea che la collegialità andava garantita a tutti i livelli di giustizia. In particolare, grazie all'impulso di giuristi come Adrien Duport³⁸, trovò largo consenso l'istituto della giuria di ispirazione anglosassone, che avrebbe consentito soprattutto in materia penale la corretta applicazione dei principi del dibattimento e del libero convincimento del giudice – contrapposti al processo inquisitorio ed al sistema delle prove legali³⁹ – il cui meccanismo razionale avrebbe condotto necessariamente ad una pronuncia giusta⁴⁰.

³⁶ Cfr. AJELLO, R., *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel regno di Napoli*, Napoli, 1968; CARPINETTO, D. – RECUPERATI, G., *L'Italia del Settecento*, Roma – Bari, 1986; BERLINGUER, L. – COLAO, F., *Illuminismo e dottrine penali*, Milano, 1990.

³⁷ *Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la Communauté de Rieussec Minervois, séné chaussée de Carcassonne*, 13 mars 1789.

³⁸ MARTUCCI, R., “La robe en question: Adrien Duport et le jury criminel (29-30 mars 1790)”, in *The Tocqueville Review*, XVIII, 2, 1997.

³⁹ In particolare nei giudizi penali, dove la valutazione del fatto era pregnante, il principio del libero convincimento o criterio morale avrebbe comportato un vero e proprio ribaltamento della posizione del giudice rispetto all'antico processo che da “schiavo” delle prove legali ne sarebbe divenuto signore assoluto. L'opposto si verificò per quanto riguarda il giudizio sul diritto poiché mentre nell'antico regime il giudice godeva di un certo arbitrio nell'individuazione e nell'applicazione delle pene, con le riforme rivoluzionarie sarebbe stato tenuto ad applicare rigorosamente la legge, salvo una certa discrezionalità tra il *minimum* ed il *maximum* edittali. Cfr. CAVANNA, A., *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*. Milano 1975; ALESSI, A., *Prova legale e pena: la crisi del sistema tra evo medio e moderno*. Napoli, 1987.

⁴⁰ PADOA SCHIOPPA, A., *La giuria penale in Francia. Dai Philosophes alla Costituente*, Milano, 1994; MASTROBERTI, F., “Dibattimento e libero convincimento del giudice nel Mezzogiorno borbonico”, in MILETTI, M.N.

Nelle proposte elaborate in seno all'assemblea nazionale⁴¹ i collegi di giudici non togati sarebbero stati affidatari del giudizio penale di fatto⁴²: se il processo era razionale e il fatto emergeva con chiarezza dal dibattimento il merito poteva essere giudicato anche dai «pari» e le funzioni del giudice togato – verso il quale si nutriva una irresistibile diffidenza – potevano venir ridotte a quelle de *labouche qui prononcelesparoles de la loi*, come aveva indicato Montesquieu.

Il frutto di questo ampio e lungo dibattito perfezionatosi attraverso le riforme attuate nel periodo rivoluzionario trovò il suo assetto definito nella riorganizzazione dei tribunali operata in Francia con la costituzione dell'anno VIII e con le leggi successive⁴³ che suddivisero l'amministrazione della giustizia in primo grado tra giudici di pace di nomina elettiva, tribunali collegiali di prima istanza civile e correzionali e di commercio di nomina governativa, mentre la giustizia superiore fu affidata a tribunali di appello dislocati nei diversi dipartimenti ed un tribunale di cassazione⁴⁴. Inoltre Napoleone sottomise i giudici ad una severa disciplina e a controlli molto rigorosi da parte del ministro di giustizia o del tribunale di Cassazione o degli stessi tribunali i quali potevano, dietro richiesta dei commissari di governo, pronunciare contro gli stessi loro membri pene di censura o sospensioni dall'ufficio⁴⁵. Particolare caratteristica del sistema fu poi la realizzazione di un significativo decentramento giudiziario che rispondeva alla logica di

(a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra otto e novecento. Atti del convegno di Foggia del 5-6 maggio 2005*. Milano, 2006, pp. 135-61; DONOVAN, J.M., *Juries and the transformation of criminal justice in France in the nineteenth & twentieth centuries*. Chapel Hill, 2010.

⁴¹ Un primo progetto di organizzazione del potere giudiziario fu presentato da Bergasse il 17 agosto 1789, a cui fece seguito quello proposto da Thouret il 22 dicembre 1789. Cfr. *Choix de rapports, opinion set discoursprononcés à la Tribune nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour*, tome I, Paris 1818, p. 369 ss.

⁴² MARTUCCI, R., *La costituente e il problema penale in Francia (1789-1791)*, I, *Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*. Milano 1984; SCHNAPPER, B., "Le giury française au XIX et XX siècle", in PADOA SCHIOPPA, A. (a cura di), *The Trial Jury in England, France, Germany, 1700-1800*, Berlin, 1987; ID., *La giuria penale in Francia. Dai "philosophes" alla Costituente*. Milano 1984.

⁴³ Sull'argomento rinvio agli studi di ALVAZZI DEL FRATE, P., *Le istituzioni giudiziarie degli "stati romani" nel periodo napoleonico (1808 - 1814)*. Roma 1990, p. 26.

⁴⁴Cfr. HALPERIN, J.L., *Le Tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799)*. Paris, 1987.

⁴⁵ BOURDON, J., *La réforme judiciaire de l'an VIII*. Rodez, 1941.

avvicinare la giustizia al popolo per rendere l'amministrazione della giustizia accessibile a strati della società sempre più vasti ed a sopprimere tutti gli inconvenienti che l'accentramento delle massime magistrature aveva provocato in passato⁴⁶.

L'eco di queste riforme, oltre a riverberarsi su tutta Europa nelle istituzioni giudiziarie restaurate dopo il Congresso di Vienna, superò i confini del Mediterraneo grazie alle sollecitazioni politiche e culturale derivate dalle conquiste coloniali⁴⁷ intraprese a partire dal 1830 dalla Francia nel Nord Africa e dall'Inghilterra nei territori mediorientali e nel sud est asiatico⁴⁸. Nonostante questa doppia colonizzazione, lo sviluppo degli ordinamenti arabo-musulmani in età contemporanea subì soprattutto l'influenza del sistema giuridico francese che – osserva Orsetta Giolo⁴⁹ – riuscì ad imporsi anche nei paesi di dominazione inglese: basti pensare alla tradizione amministrativa francese adottata nella quasi totalità dei paesi arabo-musulmani, compresi la Libia e l'Iraq⁵⁰.

⁴⁶ CAPEFIGUE, B., *L'Europa durante il Consolato e L'Impero di Napoleone*. Versione con note ed illustrazioni storiche di Gaetano Barbieri, vol. II. Napoli, 1842, p. 191.

⁴⁷ Secondo FABIETTI, U. – MALIGHETTI, R. – MATERA, V., *Dal tribale al globale. Introduzione all'antropologia*. Milano, 2002, p. 28, si trattò di una acculturazione giuridica che consentì ai paesi colonizzati di recepire repertori e modelli giuridici e politici occidentali.

⁴⁸ Sull'argomento rinvio a SCHULZE, R., *Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile*, trad. it. A. MICHLER, Milano 2004; SHACHT, J., *An Introduction to Islamic Law*. Oxford, 2002; VARANO, V. – BARSOTTI, V., *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*. Torino, 2014.

⁴⁹ O. GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione arabo-musulmana*. Torino, 2005; ID., *La tentazione democratica: politica, religione e diritto nel mondo arabo*. Verona, 2010; ID., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*. Roma, 2012.

⁵⁰ L'influenza inglese fu però determinante per le costituzioni monarchiche mediorientali in Irak nel 1925, in Egitto nel 1923 e in Giordania nel 1947 e 1952. Cfr. BEN ACHOUR, Y., *Politique, Religion et Droit dans le Monde Arabe*. Tunis, 1992; BROWN, N.J., *The Rule of Law in the Arab World. Courts in Egypt and the Gulf*. Cambridge, 2007; MOADDEL, M., *Jordanian Exceptionalism. Comparative Analysis of State-Religion Relationship in Egypt, Iran, Jordan and Syria*. New York, 2002; NEWBERG, P.R., *Judging the State. Courts and Constitutional Politic in Pakistan*, Cambridge, 1995.

I fattori che portarono al maggior radicamento della tradizione giuridica francese dipesero in primo luogo dal movimento riformista del XIX secolo sviluppatosi in Turchia e in Tunisia, dal generale favore per l'adozione di costituzioni scritte di tipo monarchico tra XIX e XX secolo e poi, dopo la conquista delle indipendenze nazionali, di costituzioni monarchiche o repubblicane ispirate al diritto costituzionale francese ed in particolare alla costituzione della V repubblica. Si fece così strada l'idea di un diritto politico autonomo fondato su una costituzione scritta e rigida, di un modello di organizzazione rappresentativa, di una separazione tra la volontà del Principe e quella dello Stato, del positivismo giuridico articolato intorno ad un diritto legislativo statale⁵¹.

Sotto il profitto prettamente giudiziario, l'impossibilità di tradurre il ruolo del giudice inglese e della giurisprudenza del *common law* nelle funzioni svolte dal *Qāḍī* – titolare della giustizia ordinaria che non emanava sentenze dotate di autorità di precedente, ma decideva secondo la *Sharī'a* – favorì la diffusione dei codici di ispirazione napoleonica, all'interno dei quali trovarono piena formalizzazione i principi del diritto musulmano classico appartenenti alle scuole giuridiche dominanti nei diversi territori⁵²: fu così che a partire dalla metà dell'Ottocento i codici d'oltralpe trovarono ingresso senza eccezioni in tutti i paesi arabomusulmani⁵³ a partire dalla Turchia, dove nel 1850 fu redatto il codice di commercio, nel 1858 il codice penale e nel 1881 il codice di procedura civile e dalla Tunisia che nel 1906 vide l'emanazione del *Code des*

⁵¹ BEN ACHOUR, *Politique, Religion et Droit*, p. 130. Secondo l'Autore, nell'ambito del diritto pubblico, il diritto francese avrebbe avuto la capacità di contribuire a consolidare l'ordinamento dello Stato ancora in formazione.

⁵² GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto*, p. 117. Poichè il codice era ritenuto elaborazione di dotti (giuristi, tecnici e funzionari del diritto) poteva essere affiancato in modo più convincente all'operato dei *fuqahā* e dei *muftī*, giuristi musulmani che svolgevano attività di consulenza del *Qāḍī*.

⁵³ Il primo incontro del diritto europeo con il diritto islamico riguardò il diritto commerciale e il diritto penale e avvenne nel corso del XIX secolo nell'Impero ottomano attraverso il regime delle Capitolazioni, un sistema cioè con cui i francesi assicuravano ai propri cittadini residenti nel Medio Oriente la possibilità di essere amministrati dalle loro leggi. La diffusione di queste norme crebbe nel momento in cui cominciarono a essere applicate nei rapporti tra europei e musulmani e si consolidò definitivamente quando le autorità del Medio Oriente cominciarono a utilizzare queste leggi per colmare le lacune del proprio diritto. VARANO – BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale*, p. 542. Cfr. anche SCATTONE, C., "Diritto musulmano classico, diritto musulmano contemporaneo", in *Annali della facoltà di giurisprudenza di Taranto*, Bari, 2008, pp. 359-365.

*obligations et des contrats*⁵⁴, noto come *Code Santilliana* dal nome del suo redattore David Santilliana, avvocato italiano, esperto in diritto musulmano della scuola malichita⁵⁵.

Grazie al contributo dei pratici del diritto (giudici ed avvocati) che all'epoca della colonizzazione svolsero un importante ruolo di diffusione della scienza giuridica occidentale attraverso la pubblicazione di saggi e note in periodici e riviste con l'effetto di consentire un fertile confronto con i funzionari/giuristi arabi⁵⁶, tra Ottocento e Novecento presero quindi piede nei paesi arabo-musulmani ordinamenti giudiziari che soppiantarono le vecchie corti del *Qāḍī* (a carattere monocratico e con competenza generale su questioni giudiziarie riguardante i musulmani) con nuovi tribunali collegiali con attribuzioni specifiche in materia di diritto penale, civile, amministrativo tra tutti i cittadini membri dello stesso stato indipendentemente dalla loro confessione religiosa⁵⁷, nei quali fece breccia la nuova figura dell'avvocato difensore, sconosciuta al diritto musulmano classico⁵⁸.

⁵⁴ Sul modello del "Code des obligations et des contrats" (C.O.C.) del regno tunisino fu elaborato il progetto de "le Dahir formant Code des Obligations et des Contrats" (D.O.C.) in Marocco ancora in vigore. BLANC, F.P., "Le dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C.). Genèse, content, portée", in *Revue franco-maghrebine du droit. La justice au Maroc (quelques jalons de Mohamed V à Mohamed VI)*, n. 9, 2001, pp. 141-166.

⁵⁵ ALUFFI BECK PECCOZ, R., *modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano in Tunisia e Marocco*, pp. 37 ss. in LANNI, S., – SIRENA, P., *Il modello giuridico – scientifico e legislativo italiano fuori dell'Europa. Atti del II Congresso Nazionale della SIRD. Siena, 20-21-22 settembre 2012*. Napoli, 2013.

⁵⁶ Osserva GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto*, p. 116 che il processo di nazionalizzazione e arabizzazione del diritto, avviato con la conquista delle indipendenze nazionali, fu più incisivo nei paesi che subirono con più forza l'influenza sia giuridica che linguistica francese. Nei paesi del Maghreb (Tunisia, Marocco e Algeria) fu avviata ben presto l'opera di riconfigurazione dell'ordinamento, tenendo conto delle specificità locali (nazionalizzazione) e di ritorno all'utilizzo esclusivo della lingua araba in molti settori giuridici ed amministrativi (arabizzazione). Cfr. BEN ACHOUR, *Politique, religion et droit*, p. 142.

⁵⁷ Ivi, p. 141.

⁵⁸ Secondo BOTIVEAU, *Loi islamique et droit dans les société arabes*, pp. 139-165 il corpo degli avvocati rappresentò una delle grandi rivoluzioni che segnarono il passaggio degli ordinamenti arabo-musulmani all'epoca moderna. Questa professione venne introdotta nei territori arabo-musulmani all'epoca

La peculiarità del nuovo assetto dell'amministrazione della giustizia risultò rappresentato da una sorta di dualismo giuridico tra il sistema tradizionale e quello moderno di ispirazione occidentale⁵⁹, che vide accanto ai tribunali nazionali di stampo occidentale, la coesistenza di tribunali sharaitici con competenza sulle controversie tra musulmani secondo quanto stabilito dalla legge coranica, tribunali rabbinici che si occupavano delle controversie tra ebrei secondo la legge ebraica e di tribunali misti che risolvevano le controversie tra cittadini stranieri in base alla legge della nazione alla quale appartenevano⁶⁰.

Basti guardare l'esempio dell'Egitto che nel 1883 vide introdurre corti di giustizia nazionali (costituite da tribunali di prima istanza decentralizzati, corti d'assise e corti d'appello competenti in materia civile penale e amministrativa⁶¹) accanto alle quali coesistevano giurisdizioni sullo statuto personale dei musulmani (tribunali di prima istanza collocati in otto città egiziane e una corte superiore al Cairo), giurisdizioni straniere (tribunali misti composti dai rappresentanti di 17 nazioni europee con competenza molto limitata in materia civile e commerciale) e collegi

delle dominazioni coloniali con l'apertura di studi legali ad opera dei cittadini stranieri all'interno dei quali facevano pratica cittadini arabo-musulmani.

⁵⁹ DEROUICHE, S.– BEN AUCHOUR, Y., *Aux sources du droit modern tunisien: la législation tunisienne en période colonial*. Tunis, 1995, p. 17.

⁶⁰ GIOLO, *Giudici, giustizia e diritto*, p. 117. Tale pluralismo giuridico è sempre stato presente nei paesi arabo-musulmani, con la differenza che all'epoca dell'Islam classico il pluralismo consisteva nella compresenza di leggi sacre e di leggi statali appartenenti allo stesso patrimonio giuridico e culturale che prescriveva la sudditanza della produzione secolare nei confronti della legge rivelata, mentre in epoca moderna permane la compresenza di leggi sacre e di leggi secolari statali, ma con una sostanziale differenza rispetto al passato: le norme secolari appartengono non alla sfera della tradizione giuridica arabo-musulmana, ma al patrimonio giuridico moderno (e occidentale). Di conseguenza la tradizionale subordinazione delle norme secolari nei confronti delle norme religiose diviene ancora più marcata in ragione della diffidenza che in genere suscita ciò che si ritiene importato dall'occidente. Ivi, p. 119.

⁶¹ Accanto a queste coesistevano giurisdizioni speciali competenti per le controversie arbitrali in materia di tasse e dogane, agricoltura e regime delle acque, oltre a giurisdizioni proprie di alcune regioni che, a causa della loro lontananza dal governo centrale, richiedevano un regime particolare (Al-'Arish, Al-Qusayr e le oasi di Siwa, Bahariyya, Dakhla e Kharga). Infine c'erano tribunali penali come i consigli di guerra e tribunali incaricati di crimini e delitti relativi alla schiavitù. BOTIVEAU, *Loi islamique et droit dans les société arabes*, pp. 139-165.

arbitrali competenti secondo la legge islamica su conflitti di vicinato o questioni di statuto personale.

L'esempio dell'Egitto offre un quadro della frammentazione delle istituzioni giudiziarie instauratosi tra Ottocento e Novecento anche negli altri paesi arabi musulmani, i cui ordinamenti furono caratterizzati da una forma di "schizofrenia" giudiziaria tutt'oggi permanente nell'ambito di un "mondo in ebollizione" – come definito da Khaled Foud Allam⁶² – che, all'indomani dalle "primavere arabe", ha iniziato a sperimentare profonde trasformazioni nelle strutture portanti della società⁶³.

⁶² FOUAD ALLAM, K., "Un mondo in ebollizione", in ZU FÜRSTENBERG, N., *Lumi dell'Islam. Nove intellettuali musulmani parlano di libertà*. Venezia, 2004, pp. 70-76.

⁶³ Cfr. i recenti studi di CAMPANINI, M. (a cura di), *Le rivolte arabe e l'Islam. La transizione incompiuta*, Bologna, 2013; DI PERI, R. (a cura di), "Dopo le «primavere arabe»: Islam, politica e democrazia", in *Rivista di politica*, 2/2014; TAMBURINI, F., *Il Maghreb dalle indipendenze alle rivolte arabe: storia e istituzioni*, Pisa, 2016.